

CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LA CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE-UDINE E LA CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA GIULIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ORGANISMI INTERMEDI IN RELAZIONE ALLE TIPOLOGIE DI AZIONE A2.1.1, A3.2.1 E A3.4.1 DEL PR FESR DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 2021-2027

ATTO DI CONVENZIONE

Intervengono

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito: Regione), rappresentata dal dott. Diego Angelini, nato a Trieste il 24 dicembre 1969, domiciliato per la carica presso la sede della Regione, sita in Trieste, piazza dell'Unità d'Italia, n. 1, codice fiscale 80014930327, nella sua qualità di Direttore del Servizio per l'accesso al credito delle imprese della Direzione centrale attività produttive e turismo, Struttura regionale attuatrice (di seguito: SRA) in relazione alle Tipologie A2.1.1 (riferita alla Azione A2.1), A3.2.1 (riferita alla Azione A3.2) e A3.4.1 (riferita alla Azione A3.4) del Programma Regionale 2021–2027 (di seguito: PR), cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito: FESR)

e

la Camera di commercio (di seguito: CCIAA) di Pordenone-Udine, quale organismo intermedio (di seguito O.I.) in relazione alle suddette Tipologie A2.1.1 (Azione A2.1), A3.2.1 (Azione A3.2) e A3.4.1 (Azione A3.4), rappresentata dalla dott.ssa Maria Lucia Pilutti, nata a Latisana il 22 novembre 1962, domiciliata per la carica presso Camera di commercio di Pordenone-Udine, con sede in via Morpurgo n. 4 – Udine, codice fiscale 02935190302, nella sua qualità di Segretario Generale, a tale atto autorizzata determinazione presidenziale n. 2023000031 del 27 aprile 2023;

e

la CCIAA Venezia Giulia, quale O.I. in relazione alle suddette Tipologie A2.1.1 (Azione A2.1), A3.2.1 (Azione A3.2) e A3.4.1 (Azione A3.4), rappresentata dal dott. Pierluigi Medeot, nato a Gorizia il 30 novembre 1961, domiciliato per la carica presso la Camera di commercio Venezia Giulia, con sede in Piazza della Borsa n. 14 - Trieste, codice fiscale n. 01275660320, nella sua qualità di Segretario Generale, a tale atto autorizzato con determinazione presidenziale urgente n. 5 del 12 aprile 2023;

Premesso che:

a) il Regolamento (UE) n. 1060/2021 stabilisce le disposizioni comuni applicabili ai Fondi strutturali e di investimento europei (di seguito: Fondi SIE) e in particolare:

- all'articolo 2, punto 8), definisce O.I. “un organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o che svolge compiti o funzioni per conto di questa autorità”;
- al titolo VI, capo I, delinea i principi generali dei sistemi di gestione e controllo e le responsabilità degli Stati membri;

- all'articolo 71, paragrafo 3, statuisce che gli accordi tra l'Autorità di gestione (di seguito AdG) e gli Organismi intermedi (di seguito OO.II.) siano registrati per iscritto;
- all'articolo 72 definisce le funzioni della AdG, ivi compresa la supervisione sugli OO.II..

b) il Programma regionale FESR "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato in via preliminare con deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2022, n. 394, ai fini dell'invio alla Commissione europea, è stato approvato con la decisione della Commissione europea C(2022) 9122 del 2 dicembre 2022 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione 23 dicembre 2022, n. 2014;

c) ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 è stato emanato il decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2021, n. 200 (di seguito: Regolamento regionale FESR) per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e del Programma regionale (PR) FESR 2021 – 2027 "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), il quale stabilisce:

- le funzioni della AdG, delle SRA e degli OO.II., nel rispetto degli articoli 72 e seguenti del regolamento (UE) 1060/2011, del decreto del Presidente della Regione 277/2004 e degli atti conseguenti;
- che l'elaborazione delle bozze di convenzioni con gli OO.II. spetta alla AdG, in accordo con le SRA competenti per materia (articolo 6, comma 2, lettera k, del Regolamento regionale FESR);
- che la Giunta regionale approva le bozze di convenzione da stipulare tra le SRA e gli OO.II. (articolo 7, comma 4, lettera d, del Regolamento regionale FESR);
- che la stipulazione delle convenzioni con gli OO.II., elaborate in conformità alle bozze approvate con le deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comma 4, lettera d), spetta alle SRA (art. 6, comma 4, lettera t, del Regolamento regionale FESR);
- le modalità di approvazione e aggiornamento della pianificazione delle procedure di attivazione, degli obiettivi di spesa, di realizzazione e di risultato di cui all'articolo 8 del regolamento stesso e del piano finanziario analitico di ciascun Programma, declinato per SRA, per OO.II. e per procedure di attivazione (art. 7, comma 2, del Regolamento regionale FESR);
- le modalità di approvazione dei bandi e inviti con le relative procedure e termini, finalizzati all'identificazione dei beneficiari e delle operazioni nonché degli OO.II. delegati alle funzioni di gestione e controllo, ferma restando l'assegnazione delle risorse previste dal piano finanziario, al quale i bandi effettuano rinvio (art. 7, comma 4, lettera a, del Regolamento regionale FESR);
- le modalità di regolamentazione dei rapporti tra Amministrazione regionale e OO.II. (articolo 15, del Regolamento regionale FESR).

Visti:

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" norma le disposizioni per la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione);

il Piano finanziario analitico del PR, declinato per Attività e Strutture regionali attuatrici approvato sub allegati da n. 1 a n. 5 alla deliberazione della Giunta Regionale 3 febbraio 2023, n. 176 (di seguito: Piano finanziario analitico) e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto:

1) che le risorse pubbliche sin d'ora impegnabili ammontano a euro 30.097.889 (al netto della riserva di efficacia pari a euro 1.902.111) secondo quanto previsto dall'allegato 5 al Piano finanziario analitico, come di seguito schematizzato:

Piano finanziario analitico DGR 176/2023 (importi in euro)						
Attività	Direzione centrale	Servizio	O.I.	Risorse pubbliche totali (lorde)¹ Allegato 3	Risorse pubbliche totali (nette)² Allegato 3	Risorse pubbliche riferite a importo di flessibilità
Obiettivo strategico A – Obiettivo specifico 2 – Azione A2.1 – Tipologia A2.1.1						
Tipol. A2.1.1	Attività produttive e turismo	Servizio per l'accesso al credito delle imprese	CCIAA di Pordenone -Udine e CCIAA Venezia Giulia	10.680.000	9.077.906	1.602.094
Risorse sin d'ora impegnabili						9.077.906
Obiettivo strategico A – Obiettivo specifico 3 – Azione A3.2 – Tipologia A3.2.1						
Tipol. A3.2.1	Attività produttive e turismo	Servizio per l'accesso al credito delle imprese	CCIAA di Pordenone -Udine e CCIAA Venezia Giulia	19.320.000	19.320.000	0,00
Risorse sin d'ora impegnabili						19.320.000
Obiettivo strategico A – Obiettivo specifico 3 – Azione A3.4 – Tipologia A3.4.1						
Tipol. A3.4.1	Attività produttive e turismo	Servizio per l'accesso al credito delle imprese	CCIAA di Pordenone -Udine e CCIAA Venezia Giulia	2.000.000	1.699.983	300.017

2) che la quota di risorse relativa alla riserva di efficacia afferente alle Tipologie A2.1.1 e A3.4.1, ammontante a euro 1.902.111, potrà essere assegnata a seguito della procedura prevista dall'articolo 18 del regolamento (UE) 1060/2021;

3) che agli importi sopra indicati si aggiungeranno risorse del Piano Aggiuntivo Regionale (PAR), non ancora individuate mediante il Piano finanziario analitico, per le quali la Direzione centrale

¹ Al lordo della riserva di efficacia

² Al netto della riserva di efficacia

attività produttive e turismo ha inviato formale richiesta in data 20 dicembre 2022 all'AdG, per un totale di euro 11.732.000, così suddiviso:

- Tipologia A2.1.1: euro 3.204.000;
- Tipologia A3.2.1: euro 7.728.000;
- Tipologia A3.4.1: euro 800.000;

4) che è fatta salva in ogni caso la possibilità di assegnare risorse aggiuntive regionali e nazionali in conformità all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14/2015;

5) che, come da allegato n. 6 alla deliberazione della Giunta Regionale 176/2023, nel corso del 2023 saranno adottate le seguenti procedure di attivazione e approvati i seguenti bandi:

- Azione A3.2.1 con presentazione delle domande di contributo nel 2023;
- Azione A2.1.1 con presentazione delle domande di contributo nel 2024;

6) che, come da allegato n. 6 alla deliberazione della Giunta Regionale 176/2023, nel corso dell'anno 2024 saranno adottate le seguenti procedure di attivazione e approvato il bando concernente l'Azione A3.4.1 con la presentazione delle domande di contributo nel 2025;

Considerato che

- ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del Regolamento regionale FESR "*gli Organismi intermedi, individuati dal sistema di gestione e controllo e designati dall'Autorità di gestione ai sensi dell'articolo 123 del regolamento (UE) 1303/2013 o dell'articolo 71, paragrafo 3 del regolamento (UE) 1060/2021, possono operare come Organismi regionali del sistema di gestione e controllo, utilizzando i sistemi informativi e gestionali dell'Amministrazione regionale, al fine di massimizzare l'efficacia e l'efficienza procedimentale delle funzioni ad essi delegate*";
- ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del Regolamento regionale FESR, "*il sistema camerale opera direttamente a valere sulle risorse del Fondo secondo le modalità previste dal capo IV, come Organismo regionale del sistema di gestione e controllo limitatamente ai canali contributivi assegnati, cofinanziati dai Programmi*";
- ai sensi del Piano di Rigenerazione Amministrativa (PRIGA), approvato quale allegato n. 4 alla deliberazione della Giunta Regionale 2014/2022, gli Organismi intermedi sono le due Camere di commercio operanti nel territorio regionale che saranno delegate nelle attività di selezione, gestione e controllo delle azioni rivolte alle imprese per gli investimenti produttivi rivolti all'innovazione e alla digitalizzazione oltre che allo sviluppo delle start up nell'ambito di obiettivi specifici e che i relativi bandi saranno definiti dal Servizio accesso al credito delle imprese;
- il "Manuale delle procedure per la gestione e il controllo del Programma FESR 2021-2027" (di seguito: Manuale delle procedure) descrive le procedure comuni del sistema di gestione e controllo del PR valide per tutte le Strutture regionali attuatrici e per tutti gli OO.II.; tale documento, in corso di aggiornamento, verrà opportunamente condiviso;
- il rispetto delle procedure previste nell'ambito del Sistema di gestione e controllo del Programma da parte delle Camere sarà oggetto di verifica nell'ambito della supervisione qualitativa operata dalla SRA.

Tutto ciò premesso e visto,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Premessa

1. Il contenuto dei documenti di programmazione, la normativa, gli atti amministrativi e le premesse richiamati nel preambolo sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione (di seguito: Convenzione).

ARTICOLO 2

Contraenti

1. Sono parti della Convenzione la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e, ciascuna in relazione alla propria competenza territoriale, la CCIAA di Pordenone-Udine e la CCIAA Venezia Giulia.

ARTICOLO 3

Norme e direttive di applicazione

1. Per lo svolgimento delle funzioni previste dalla Convenzione, l'O.I. si attiene alla normativa comunitaria, statale e regionale applicabile, come richiamata nel Manuale delle procedure.

ARTICOLO 4

Oggetto della Convenzione

1. L'oggetto della Convenzione è la regolamentazione dello svolgimento delle funzioni di O.I. in tema di gestione, monitoraggio e controllo delle Azioni a.2.1 "Sostegno alle pratiche e tecnologie digitali nelle imprese", a.3.2 "Sostegno agli investimenti produttivi nelle imprese che valorizzano l'adozione delle tecnologie, l'innovazione, l'internazionalizzazione e la transizione verso forme di produzione "green" e a.3.4 "Sostegno alle imprese nelle fasi della nascita e crescita dimensionale", nonché delle Tipologie A2.1.1 (Azione A2.1), A3.2.1 (Azione A3.2) e A3.4.1 (Azione A3.4), secondo le modalità previste al Capo IV e al Capo V del Regolamento regionale.

ARTICOLO 5

Contenuto delle funzioni di O.I.

1. Le funzioni di O.I., da svolgersi conformemente al principio di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 33 del Regolamento (UE) n. 1046/2018, nel rispetto della Norme e direttive di applicazione, e secondo le disposizioni contenute nella Convenzione e nel Manuale delle procedure, sono così individuate e delegate:

- a) collaborare con la SRA e con l'AdG nella definizione dei documenti di programmazione, dei criteri di selezione delle operazioni di cui alla lettera e), secondo le rispettive competenze settoriali e nella definizione del sistema di gestione e controllo;
- b) collaborare con la SRA all'elaborazione, previa supervisione della AdG, delle procedure di attivazione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale utilizzando criteri di selezione trasparenti e non discriminatori che rispondono alla metodologia e ai criteri approvati dal Comitato di sorveglianza e che garantiscono il contributo delle operazioni al conseguimento dei risultati del pertinente obiettivo specifico, tenendo conto dei principi generali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 1060/2021;
- c) collaborare con l'AdG nella definizione di proposte metodologiche di opzioni di costo semplificate da utilizzare nell'ambito dei Programmi da parte dei beneficiari per la rendicontazione delle

operazioni e da parte dell'Amministrazione regionale per la rendicontazione delle spese dei Programmi all'Unione europea e allo Stato;

d) garantire la corretta gestione finanziaria delle attività di propria competenza in coerenza con le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali rispettando le procedure, gli obblighi e gli impegni previsti dal sistema di gestione e controllo definito dall'AdG;

e) individuare le operazioni e i beneficiari da ammettere a contributo, in conformità con i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza e secondo le procedure di attivazione di cui all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e c), del Regolamento regionale FESR;

f) verificare che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 73 del regolamento (UE) 1060/2021;

g) assumere tutti i provvedimenti, con e senza rilevanza contabile, necessari per la gestione;

h) accertare, secondo le procedure definite dalla AdG, attraverso le opportune verifiche amministrative su base documentale e le verifiche in loco, l'effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, l'esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari, la conformità delle stesse alle norme comunitarie e nazionali e i risultati raggiunti dall'operazione tramite la quantificazione degli indicatori procedurali, di realizzazione e di risultato;

i) disporre e verificare che i beneficiari e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle operazioni adottino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

j) alimentare, unitamente al Soggetto pagatore e ai beneficiari, il sistema informativo del Programma, secondo le disposizioni rese dalla AdG, con tutte le necessarie informazioni concernenti le operazioni di propria competenza e della cui correttezza e veridicità sono responsabili;

k) alimentare il sistema informativo del Programma secondo le scadenze stabilite, con le attestazioni di spesa, le *check list* e i verbali di controllo relativamente alle operazioni da inserire nelle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione Europea e allo Stato da parte dell'Autorità di certificazione;

l) collaborare alle attività di valutazione del Programma;

m) implementare e aggiornare le piste di controllo per le attività di propria competenza, attraverso le attività di cui alle lettere j) e k);

n) fornire alla AdG tutte le informazioni utili per la predisposizione delle informazioni e delle relazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale ed in particolare la documentazione da sottoporre al Comitato di sorveglianza, alla Commissione europea, alla Corte dei Conti europea, all'OLAF, al Valutatore, alle istituzioni nazionali e regionali competenti;

o) concorrere con l'AdG nella definizione e attuazione delle attività di cui agli articoli 46 e seguenti del regolamento (UE) 1060/2021;

p) in caso di irregolarità e di recupero degli importi indebitamente versati, sentita la SRA, applicare le procedure stabilite dalla AdG ed effettuare e aggiornare le segnalazioni di irregolarità tramite il sistema informativo dedicato (IMS), laddove previsto;

q) monitorare, in caso di recupero delle risorse erogate, la corretta e regolare restituzione delle risorse al Fondo da parte dei soggetti cui tale obbligo è riferito;

r) provvedere affinché sia fornito a ogni beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario, il termine per l'esecuzione e, se previsto,

il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno;

s) svolgere tutte le azioni necessarie, anche correttive, a raggiungere i target previsti dai Programmi.

2. L'O.I. svolge le funzioni di cui al comma 1 sotto la supervisione della SRA che la esercita secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 4, lettera u), del Regolamento regionale FESR.

3. L'O.I. nello svolgimento delle funzioni indicate al comma 1 è delegato ad operare la formazione, il rilascio, la tenuta e conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti attraverso il sistema di gestione informatica dei documenti dell'Amministrazione regionale di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

ARTICOLO 6

Obblighi e responsabilità dell'O.I.

1. Per l'intero periodo di attuazione del PR l'O.I. ha l'obbligo di rispettare quanto disposto dal Regolamento regionale FESR e di:

- a. conformarsi ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo di cui al Titolo VI del regolamento (UE) n. 1060/2021;
- b. comunicare periodicamente alla AdG, secondo le modalità dalla stessa stabilite, le esigenze di cassa di propria competenza, al fine di garantire una dotazione del Fondo adeguata ai reali fabbisogni di spesa connessi all'esecuzione del Programma;
- c. inoltrare le attestazioni di spesa, elaborate sulla base dei dati delle spese afferenti alle operazioni controllate e considerate certificabili nel periodo di riferimento, alla AdG, previo raccordo con la SRA, tramite il caricamento delle stesse nel sistema informativo, entro le scadenze individuate dalla AdG;
- d. condividere con l'AdG e la SRA la definizione dei seguenti obiettivi minimi annuali e periodici:
 - o la pianificazione delle procedure di attivazione, tramite la definizione di un calendario delle stesse per ciascuna SRA e O.I.;
 - o la pianificazione finanziaria, con assegnazione a ciascuna SRA e O.I. dei relativi obiettivi minimi annuali di spesa certificabile;
 - o la pianificazione di risultato, con assegnazione a ciascuna SRA e O.I. degli obiettivi intermedi e finali in termini di indicatori di output e di risultato;
- e. impegnarsi al raggiungimento dei target intermedi e finali e degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), numeri 1, 2 e 3, del Regolamento regionale FESR, come definiti dall'allegato 7 alla deliberazione della Giunta regionale 176/2023, e successive modificazioni, operando un puntuale monitoraggio periodico e attivando tempestivamente le opportune azioni correttive e migliorative di competenza per garantire i risultati previsti dai Programmi oltre che il pieno utilizzo delle risorse finanziarie;
- f. collaborare nello svolgimento dell'attività di supervisione esercitata dalla SRA, di controllo qualità svolto dalla AdG e di controllo/audit svolta dall'Autorità di Audit e dai soggetti competenti;
- g. esaminare gli esiti delle attività di audit, supervisione e controllo qualità di cui al precedente punto f), assicurando prontamente la messa in opera delle pertinenti azioni correttive e migliorative richieste ("follow-up");
- h. collaborare alla predisposizione delle relazioni di attuazione annuali, ove previste, e della relazione finale di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 1060/2021, per le funzioni delegate;

- i. collaborare, per quanto di competenza, alla procedura di presentazione annuale dei conti di cui all'articolo 137 del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed all'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1060/2021;
 - j. applicare la *policy* antifrode adottata dall'AdG e attuare le misure antifrode definite dall'AdG;
 - k. partecipare agli incontri di coordinamento convocati dall'Amministrazione regionale;
 - l. garantire una tempestiva informazione alla SRA in ordine ad eventuali procedimenti di natura civile, penale e amministrativa che dovessero interessare le operazioni cofinanziate nell'ambito del PR;
 - m. garantire la formazione, il rilascio, la tenuta e conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti attraverso il sistema di gestione informatica dei documenti dell'Amministrazione regionale il rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 6, commi 6, 7 e 8, del Regolamento regionale FESR, il sistema camerale opera direttamente a valere sulle risorse del Fondo secondo le modalità previste dal capo IV, come organismo regionale del sistema di gestione e controllo limitatamente ai canali contributivi assegnati, cofinanziati dai Programmi.
3. Secondo quanto previsto dall'articolo 15 del predetto Regolamento regionale FESR, le CCIAA, quali OO.II. del PR, sono inoltre direttamente responsabili dell'attuazione e gestione delle parti dei Programmi loro affidate secondo quanto stabilito dalle relative convenzioni, come previsto dagli articoli 2, comma 1, numero 8, e 71, paragrafo 3 del regolamento (UE) 1060/2021 ed assumono la responsabilità finanziaria per le attività delegate.
4. Gli OO.II. applicano nei confronti dei beneficiari le procedure di recupero coattivo previste dal Manuale delle procedure.

ARTICOLO 7

Funzioni della SRA

1. In conformità all'articolo 6, comma 4, del Regolamento regionale, spetta alla SRA:
- a) concorrere, in collaborazione con gli OO.II., alla definizione dei documenti di programmazione, dei criteri di selezione delle operazioni di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 6, secondo le rispettive competenze settoriali e alla definizione del sistema di gestione e controllo;
 - b) elaborare, in collaborazione con gli OO.II., previa supervisione della AdG, le procedure di attivazione di cui all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e c), da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale utilizzando criteri di selezione trasparenti e non discriminatori che rispondono alla metodologia e ai criteri approvati dal Comitato di sorveglianza e che garantiscono il contributo delle operazioni al conseguimento dei risultati del pertinente obiettivo specifico e tenendo conto dei principi generali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 1060/2021;
 - c) collaborare con l'AdG nella definizione di proposte metodologiche di opzioni di costo semplificate da utilizzare nell'ambito dei Programmi da parte dei beneficiari per la rendicontazione delle operazioni e da parte dell'Amministrazione regionale per la rendicontazione delle spese dei Programmi all'Unione europea e allo Stato;
 - d) collaborare alle attività di valutazione del Programma;
 - e) acquisire dagli OO.II., per il successivo inoltro alla AdG, le informazioni utili per la predisposizione delle informazioni e delle relazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale ed in particolare la documentazione da sottoporre al Comitato di sorveglianza, alla Commissione europea, alla Corte dei Conti europea, all'OLAF, al Valutatore, alle istituzioni nazionali e regionali competenti;

- f) concorrere con l'AdG nella definizione e attuazione della strategia di comunicazione di cui all'articolo 116 del regolamento (UE) 1303/2013 e delle attività di cui agli articoli 46 e seguenti del regolamento (UE) 1060/2021;
- g) in caso di irregolarità e di recupero degli importi indebitamente versati, supportare gli OO.II. nell'applicazione delle procedure stabilite dalla AdG ed effettuare e aggiornare le segnalazioni di irregolarità tramite il sistema informativo dedicato (IMS), laddove previsto;
- h) monitorare, in caso di recupero delle risorse erogate, la corretta e regolare restituzione delle risorse al Fondo da parte dei soggetti cui tale obbligo è riferito;
- i) svolgere tutte le azioni necessarie, anche correttive, a raggiungere i target previsti dai Programmi;
- l) provvedere alla stipula delle convenzioni elaborate in conformità alle bozze approvate con le deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comma 4, lettera d), con gli OO.II.;
- m) garantire la supervisione sulle attività delegate agli OO.II., secondo quanto previsto dal Manuale delle procedure e dal Piano annuale dei controlli.
2. È cura della SRA portare a conoscenza degli OO.II. tutte le informazioni utili in merito all'attuazione dei Programmi, al fine di favorire il corretto svolgimento delle funzioni delegate, convocando incontri di coordinamento a cadenza almeno semestrale ed organizzando, d'intesa con l'AdG, incontri formativi per il personale impiegato nell'esercizio delle funzioni delegate.

Articolo 8

Procedure di gestione e controllo

1. Con riferimento alle funzioni di cui all'articolo 5, le disposizioni applicabili in merito alle procedure di gestione e controllo sono quelle previste dal Manuale delle procedure, e successive modifiche e integrazioni, tenendo conto delle indicazioni fornite e dei documenti operativi emanati dalla AdG.

Articolo 9

Risorse

1. Le risorse relative alle azioni/tipologie del PR FESR delegate agli OO.II. sono individuate con l'approvazione del piano finanziario e analitico del Programma, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento regionale FESR.
2. Resta ferma la possibilità di modificare le risorse assegnate, mediante modifica del piano finanziario e analitico del Programma, e di assegnare risorse aggiuntive regionali e nazionali in conformità all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14/2015.

Articolo 10

Procedure finanziarie

1. Gli OO.II. si conformano alle procedure finanziarie definite dalla legge regionale 14/2015 e dal Regolamento regionale FESR, nonché alle disposizioni del Manuale delle procedure, con particolare riferimento al capitolo 8, e operano attraverso il sistema informativo del PR di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del Regolamento regionale FESR.

Articolo 11

Compenso per lo svolgimento delle funzioni delegate

1. Per lo svolgimento delle funzioni di OO.II. ai sensi della Convenzione, le Camere di commercio ricevono per il periodo intercorrente dalla firma della Convenzione e fino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) e dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova

economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa), il rimborso delle spese nel limite delle spese effettivamente sostenute e comunque in misura non superiore a 460.250,00 euro, ripartiti come di seguito indicato sulla base del criterio di proporzionalità rispetto al numero di imprese attive sui territori provinciali di pertinenza al 31 dicembre 2022:

- O.I. CCIAA di Pordenone-Udine: 342.372,79 euro;

- O.I. CCIAA Venezia Giulia: 117.877,21 euro;

2. Entro il termine di ciascun anno solare, le parti si impegnano a concordare l'importo del rimborso delle spese per lo svolgimento delle funzioni di OO.II. ai sensi della Convenzione riferito alla annualità immediatamente successiva al fine di garantire la continuità delle attività gestionali. L'importo del rimborso delle spese afferente alla annualità di riferimento è formalmente definito nell'ambito di un atto integrativo alla Convenzione stipulato tra le parti il cui schema è approvato mediante deliberazione della Giunta regionale.

3. È facoltà di ogni O.I. recedere dalla Convenzione nel caso in cui le parti non raggiungano l'accordo di cui al comma 2 sull'importo del rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni di OO.II., ai sensi della Convenzione, riferito alla annualità immediatamente successiva.

4. Il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate avviene con l'utilizzo di risorse stanziare a valere sul Capitolo 6896 del bilancio della Regione. È esclusa, in ogni caso, la copertura dei costi amministrativi derivanti dalla delega di funzioni agli OO.II. attraverso la dotazione finanziaria del PR.

5. Una volta avviata l'attività istruttoria ai sensi della convenzione, gli OO.II. possono richiedere la corresponsione in via anticipata dell'importo dovuto a titolo di rimborso spese nella misura massima del 70%; la liquidazione è effettuata in conformità alla normativa contabile vigente e nel rispetto del patto di stabilità e crescita.

6. Sono ammissibili a rimborso le spese afferenti alle seguenti voci di costo:

- spese per organi istituzionali;

- spese per personale;

- spese di funzionamento;

- spese per ammortamento ed accantonamenti.

7. In qualunque momento, e comunque entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, gli OO.II. possono dichiarare l'importo delle spese effettivamente sostenute, suddiviso nelle voci di cui al comma 6, al fine di ottenere ulteriori erogazioni a titolo di rimborso a concorrenza delle spese medesime, fino al saldo delle stesse nei limiti dell'importo di cui al comma 1.

8. Il rimborso è ammesso nel limite delle spese effettivamente sostenute. Nel caso in cui il rimborso spese corrisposto a seguito delle richieste di cui al comma 5 sia superiore agli oneri gestionali effettivamente sostenuti dagli OO.II., l'importo eccedente è restituito alla Regione.

Articolo 12

Trattamento dei dati

1. Lo svolgimento delle attività connesse alla Convenzione comporta il trattamento di dati personali ai sensi del regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

2. Nel contesto delle funzioni delegate ai sensi della Convenzione, l'Amministrazione regionale è Titolare dei dati personali trattati, ai sensi dell'articolo 4, del GDPR, l'O.I. è Responsabile del trattamento dei dati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 del GDPR.

3. Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, del GDPR, la responsabilità in ordine al trattamento dei dati personali è disciplinata dall'Allegato 1, che forma parte integrante della Convenzione.

Articolo 13

Natura dell'esercizio delle funzioni e responsabilità

1. L'attività svolta dalle Camere di commercio per l'esercizio delle funzioni di OO.II. ai sensi della Convenzione è da considerarsi di natura istituzionale, effettuata ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura).

2. Nello svolgimento delle funzioni delegate gli OO.II. rispondono dell'eventuale danno erariale secondo la disciplina della responsabilità amministrativa applicabile ai soggetti che gestiscono risorse pubbliche.

3. Nel caso di riscontrate inadempienze, negligenze e ritardi nello svolgimento delle funzioni di OO.II. - escluso in ogni caso il mancato raggiungimento dei risultati determinato da una scarsa capacità progettuale e di risposta del tessuto produttivo alla procedura di attivazione - a seguito delle attività di supervisione della SRA di cui all'articolo 7 e dei controlli previsti dalla normativa sull'O.I. e sulle operazioni finanziate, si procederà ad una riduzione percentuale del compenso definito all'articolo 11, sulla base delle modalità previste per le correzioni finanziarie applicate dalla Commissione Europea, riportate nel Manuale delle procedure.

Articolo 14

Risoluzione per inadempimento

1. La SRA si riserva di verificare, in ogni momento, la corrispondenza dell'operato degli OO.II. rispetto a quanto pattuito con la Convenzione attraverso le attività di supervisione specificate all'articolo 7.

2. La Convenzione potrà essere risolta, ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile, qualora dagli esiti dell'attività di supervisione della SRA, dell'attività di audit o da altre forme di controllo, emergano irregolarità sistemiche e/o carenze gravi nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo come definite dall'art. 2, punti 32) e 33) del regolamento (UE) n. 1060/2021 direttamente imputabili all'O.I. e lo stesso non dia adeguato seguito nei termini stabiliti alle necessarie azioni correttive.

3. Nei casi di cui al comma 2, la SRA notifica all'O.I. l'intimazione ad adempiere, invitando la parte inadempiente a provvedere entro congruo termine, con la precisazione che in difetto la Convenzione si intende risolta, previo preavviso scritto di almeno 30 giorni.

4. Trovano comunque applicazione le vigenti norme del Codice civile.

Articolo 15

Durata ed efficacia della Convenzione

1. La durata della Convenzione è la stessa prevista dalle disposizioni comunitarie e dalle pertinenti decisioni della Commissione europea per il PR.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, la Convenzione ha comunque efficacia fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici derivanti dal ciclo di programmazione dei Fondi SIE 2021-2027.

Articolo 16

Risoluzione delle controversie

1. Qualora sorgano delle controversie tra le parti, in dipendenza della Convenzione, esperiti in via preventiva i tentativi di conciliazione e di accordo istituzionale, le parti concordano come Foro competente quello di Trieste.

2. Per ulteriori controversie che dovessero sorgere a seguito dell'attuazione delle attività di cui alla Convenzione ed in cui siano coinvolti soggetti terzi, attori o convenuti, resta in competenza dell'O.I. ogni onere relativo alla costituzione ed alla resistenza in giudizio.

3. Nel caso in cui le controversie di cui al comma 2 siano originate da errori o incongruenze normative presenti nella normativa regionale in materia di PR, la Regione, se non citata in giudizio, interviene nel giudizio di legittimità a tutela delle proprie disposizioni.

4. Gli oneri di cui ai commi 2 si considerano rimborsati in quanto rientranti nel rimborso delle spese di gestione di cui all'articolo 11.

Articolo 17 **Registrazione**

1. La Convenzione deve intendersi quale scrittura privata tra le parti ed è pertanto soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Articolo 18

Rinvio dinamico

1. Il rinvio ad atti dell'Unione europea, leggi e regolamenti operato dalla Convenzione si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Per la CCIAA di Pordenone-Udine
(dott.ssa Maria Lucia Pilutti)

Per la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
(dott. Diego Angelini)

Per la CCIAA Venezia Giulia
(dott. Pierluigi Medeot)

Allegato 1 alla Convenzione tra l'Amministrazione regionale e la Camera di commercio di Pordenone-Udine e la Camera di commercio Venezia Giulia per lo svolgimento delle funzioni di organismi intermedi in relazione alle tipologie di azione a2.1.1, a3.2.1 e a3.4.1 del PR FESR del Friuli Venezia Giulia 2021-2027 (riferito all'articolo 12)

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
TRA**

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito "Regione"), rappresentata dal dott. Diego Angelini, nato a Trieste il 24 dicembre 1969, codice fiscale n. 80014930327, autorizzato alla stipula del presente contratto nella veste di Direttore del Servizio per l'accesso al credito delle imprese

-Titolare del trattamento-

e

la Camera di commercio di Pordenone-Udine, rappresentata dalla dott.ssa Maria Lucia Pilutti, nata a Latisana il 22 novembre 1962, domiciliata per la carica presso Camera di commercio di Pordenone-Udine, codice fiscale 02935190302, nella sua qualità di Segretario Generale, a tale atto autorizzata determina del Presidente n. 2023000031 del 27 aprile 2023;

-Responsabile del trattamento-

e

la CCIAA Venezia Giulia, rappresentata dal dott. Pierluigi Medeot, nato a Gorizia il 30 novembre 1961, domiciliato per la carica presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia, con sede in Piazza della Borsa n. 14 - Trieste, codice fiscale n. 01275660320, nella sua qualità di Segretario Generale, a tale atto autorizzato con determinazione Presidenziale urgente n. 5 del 12 aprile 2023;

-Responsabile del trattamento-

PREMESSO CHE

- a) lo svolgimento funzioni delegate dalla Regione sulla base della Convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2021, n. 200, e dell'articolo 97, commi 1 e 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), di cui il presente contratto costituisce allegato, comporta il trattamento dei dati personali degli interessati di cui la Regione è Titolare in qualità di Responsabile del trattamento;
- b) l'articolo 28, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (di seguito GDPR) prevede che i trattamenti di dati personali effettuati da un Responsabile del trattamento siano disciplinati da un contratto o da un altro atto giuridico che vincoli il Responsabile al Titolare del trattamento;
- c) il presente contratto include il contenuto minimo richiesto dall'art. 28, comma 3, del GDPR;
- d) con la Decisione di Esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021 sono state adottate le clausole contrattuali tipo tra Titolari del trattamento e Responsabili del trattamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 7, del GDPR;

- e) il Responsabile del trattamento dichiara di possedere esperienza, competenze tecniche e risorse che gli consentono di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e atte a garantire la conformità alla normativa in materia di tutela dei dati personali degli Interessati;
- f) il Titolare e il Responsabile del trattamento accettano quanto specificato nel presente contratto al fine di garantire il rispetto del citato articolo 28, paragrafi 3 e 4 del GDPR;
- g) la Regione e la Camera di commercio sono qualificati anche, nel prosieguo, rispettivamente, quali Titolare e Responsabile.

Tutto ciò premesso e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente contratto, fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. OGGETTO

1. È affidato alla Camera di commercio l'incarico di Responsabile del trattamento dei dati personali connesso all'adempimento della Convenzione citata in premessa.
2. Il Responsabile, accettando la designazione, conferma l'assunzione delle responsabilità di cui alla normativa di riferimento, nonché la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che assume, in relazione a quanto disposto dal GDPR e si impegna a mettere in atto, aggiornare allo stato della conoscenza tecnica, testare e revisionare e mantenere le misure tecniche e organizzative adeguate al pieno rispetto sia delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali sotto il profilo della sicurezza, sia delle particolari istruzioni impartite dal Titolare.

2. CATEGORIE DI INTERESSATI, CATEGORIE DI DATI PERSONALI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

1. Il trattamento dei dati personali riguarda le seguenti categorie di interessati:
 - imprese iscritte al registro delle imprese delle Camere di commercio della Regione Friuli Venezia Giulia
 - soggetti richiedenti non tenuti per legge all'iscrizione al registro delle imprese delle Camere di commercio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati personali:

- dati comuni quali nome, cognome, codice fiscale, iban
- dati particolari quali nomi di soci di imprese e identificazione di imprese associate e/o collegate, importi già conseguiti a titolo di de minimis e/o altri aiuti di stato

2. Il trattamento dei dati avverrà esclusivamente per le finalità relative alle Azioni, A.2.1, A.3.2 e A.3.4 del PR FESR 2021/2027 e ottemperando, in ogni fase dell'attività ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati.

3. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI A CARICO DEL RESPONSABILE

1. Il Titolare affida al Responsabile esclusivamente le operazioni di trattamento dei dati personali di seguito riportate:
 - a) la raccolta dei dati degli interessati;
 - b) la registrazione finalizzata alla memorizzazione dei dati su un qualsiasi supporto;
 - c) l'organizzazione dei dati degli interessati;
 - d) la conservazione finalizzata al mantenimento delle informazioni su un qualsiasi supporto;
 - e) la consultazione dei dati degli interessati;

- f) la modificazione dei dati degli interessati;
 - g) la selezione dei dati degli interessati;
 - h) l'estrazione dei dati degli interessati;
 - i) il raffronto dei dati degli interessati;
 - j) l'utilizzo dei dati degli interessati;
 - k) l'interconnessione di più banche dati e impiego di strumenti elettronici;
 - l) la cancellazione di dati tramite utilizzo di strumenti elettronici.
2. Il Titolare comunica per iscritto al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nei succitati trattamenti ai fini di assicurare la rispondenza alle normative cogenti o la sicurezza del trattamento secondo le buone prassi. Tali variazioni integrano automaticamente il presente contratto. Il Responsabile ed i soggetti Autorizzati che agiscono sotto l'autorità dello stesso non effettuano alcuna ulteriore operazione di trattamento dei dati al di fuori di quelle indicate.

4. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE

1. Il Responsabile tratta i dati personali soltanto su istruzione del Titolare del trattamento, salvo che una disposizione normativa cui è soggetto il Responsabile disponga diversamente. In tal caso, il Responsabile informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico.
2. Il Responsabile, per garantire la sicurezza dei dati personali, adotta le seguenti misure tecniche e organizzative specifiche ai sensi dell'articolo 32 del GDPR:
 - a) misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali;
 - b) misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c) misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
 - e) misure di identificazione e autorizzazione dell'utente;
 - f) misure di protezione dei dati durante la trasmissione, misure di protezione dei dati durante la conservazione, misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati;
 - g) misure per garantire la registrazione degli eventi, misure per garantire la configurazione del sistema compresa la configurazione per impostazione predefinita, misure di informatica interna e di gestione e *governance* della sicurezza informatica;
 - h) misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti, misure per garantire la minimizzazione dei dati misure per garantire la qualità dei dati, misure per garantire la conservazione limitata dei dati;
 - i) misure per garantire la responsabilità, misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione.
3. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione del contesto e delle finalità del trattamento e dei rischi per gli interessati.
4. Il Responsabile concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo delle attività oggetto del presente contratto. Il Responsabile garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali trattati per conto del Titolare si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
5. Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o

all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati, il Responsabile applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari.

6. Il Responsabile tiene un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del GDPR con le eccezioni previste dal comma 5.

5. DOCUMENTAZIONE E RISPETTO DEGLI OBBLIGHI

1. Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dal presente contratto.

2. Il Responsabile risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare relative al trattamento dei dati conformemente ai citati obblighi. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nel presente contratto e che derivano direttamente dal GDPR.

3. Il Titolare può condurre attività di audit rispetto agli obblighi derivanti dal presente contratto nei confronti del Responsabile autonomamente o di incaricare un revisore indipendente. Le attività di audit possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Responsabile e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

4. Su richiesta, le parti mettono a disposizione dell'autorità di controllo competente le informazioni di cui al presente articolo, compresi i risultati di eventuali attività di audit.

5. Il Responsabile si impegna altresì a realizzare quant'altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, nei limiti dei compiti affidati con il presente contratto.

6. RICORSO A SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

1. Il Responsabile è autorizzato espressamente a ricorrere, previa nomina, ad ulteriori Responsabili del trattamento di dati personali a esso subordinati (cd. "Sub-Responsabili del Trattamento") nell'ambito delle attività di trattamento di dati personali effettuate per conto del Titolare.

2. La nomina di un Sub-Responsabile del trattamento da parte del Responsabile è possibile a condizione che al medesimo siano imposti gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto, incluse garanzie sufficienti per garantire misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalle leggi applicabili.

3. In sede di individuazione di Sub-Responsabili, il Responsabile deve comunque informare preventivamente e per iscritto il Titolare del trattamento, al fine di consentire allo stesso, come previsto dall'art. 28 comma 2 del GDPR di poter manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Responsabile. Decorso il termine, quest'ultimo potrà procedere all'effettuazione delle designazioni nei confronti dei Sub-Responsabili del Trattamento individuati.

Il medesimo obbligo di informativa nei confronti del Titolare del trattamento sussiste anche nel caso di cambiamento riguardante l'aggiunta o la sostituzione di altri Sub Responsabili.

4. L'elenco dei sub-responsabili del trattamento autorizzati dal Titolare sarà comunicato al Titolare medesimo e sarà tenuto aggiornato dal Responsabile con cadenza almeno semestrale. In caso di variazioni il Responsabile trasmette l'elenco aggiornato al Titolare a mezzo PEC all'indirizzo economia@certregione.fvg.it che sostituisce automaticamente l'elenco precedente senza necessità di ulteriori atti formali.

5. Nel caso in cui il nominato Sub-Responsabile ometta di adempiere agli obblighi, alle norme e alle istruzioni in materia di protezione dei dati, il Responsabile dei dati conserva, nei confronti del Titolare, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Sub-Responsabile.

6. Su richiesta del Titolare, il Responsabile fornisce copia del contratto stipulato con il Sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

7. Il Responsabile risponde nei confronti del Titolare per l'adempimento degli obblighi da parte del Sub-Responsabile derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il Responsabile medesimo. Il Responsabile notifica al Titolare qualunque inadempimento, da parte del Sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

8. Il Responsabile concorda con il Sub-Responsabile una clausola secondo la quale il Titolare ha diritto di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali e di subentrare nel contratto.

7. ASSISTENZA AL TITOLARE

1. Il Responsabile notifica prontamente al Titolare qualunque richiesta ricevuta dall'interessato nell'ambito di quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali e con particolare riferimento ai diritti dell'interessato ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal Titolare e le parti abbiano concordato tempi e modalità di risposta.

2. Il Responsabile assiste il Titolare nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere ai precedenti obblighi il Responsabile si attiene alle istruzioni del Titolare.

3. Oltre all'obbligo di assistere il Titolare in conformità al comma 2, il Responsabile assiste il Titolare anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del Responsabile:

a) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali (DPIA) qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

b) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare il Garante per la protezione dei dati personali qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare per attenuare il rischio;

c) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il Titolare qualora il Responsabile venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;

d) gli obblighi di cui all'articolo 32 GDPR.

8. COMUNICAZIONE DI UNA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

1. In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile il medesimo si impegna a comunicare al Titolare, senza ingiustificato ritardo (*inviando una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo del direttore del servizio stipulante e alla PEC privacy@certregione.fvg.it*) ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, fornendo almeno le informazioni minime citate nelle linee guida del gruppo di lavoro articolo 29 "*Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 2016/679*", adottate e riviste il 6 febbraio 2018.

9. NOTIFICA DEL DATA BREACH

1. In caso di violazione dei dati personali che si qualifichi quale *data breach*, il Responsabile coopera con il Titolare e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono su quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del GDPR, ove applicabile, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.

2. Al fine della notifica della violazione all'autorità di controllo o agli interessati entro i tempi massimi stabiliti dal GDPR, il Responsabile si impegna a collaborare con il Titolare e a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare per ogni altro adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
 - b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
 - c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.
3. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

10. DURATA, INOSSERVANZA DELLE CLAUSOLE E RISOLUZIONE

1. Il presente contratto decorre dalla data in cui viene sottoscritto dalle Parti ed è valido fino a *(corrisponde alla data finale di validità della convenzione stipulata)*.
2. Fatte salve le disposizioni del GDPR, qualora il Responsabile violi gli obblighi previsti nel presente contratto, il Titolare può dare istruzione al Responsabile di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti il presente contratto o questo non sia risolto. Il Responsabile informa prontamente il Titolare qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente contratto.
3. Il Titolare ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali qualora:
 - a) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile sia stato sospeso dal Titolare in conformità del precedente comma e il rispetto del presente contratto non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
 - b) il Responsabile violi in modo sostanziale o persistente il presente contratto o gli obblighi che incombono sul Responsabile a norma del GDPR;
 - c) il Responsabile non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o dell'autorità di controllo competente per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità del presente contratto o del GDPR.
4. Il Responsabile ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente contratto qualora, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili il Titolare insista sul rispetto delle istruzioni.
5. Dopo la risoluzione del contratto il Responsabile, a scelta del Titolare, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al Titolare tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che vi sia un obbligo giuridico di conservare i dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile continua ad assicurare il rispetto del presente contratto.

11. RAPPORTI CON LE AUTORITÀ

1. Il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a coadiuvare quest'ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all'autorità di controllo o all'autorità giudiziaria.

12. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il Responsabile dichiara che i dati sono trattati e archiviati nel territorio dello Spazio Economico Europeo.

13. MANLEVA

1. Il Responsabile si impegna a mantenere indenne il Titolare da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui al presente contratto o del GDPR e delle relative disposizioni specificamente dirette al Responsabile.

14. CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

15. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Trieste. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

16. DISPOSIZIONI FINALI

1. Resta inteso che il presente incarico non comporta alcun diritto per il Responsabile ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta.

Per accettazione dell'incarico
Il Responsabile del Trattamento

Il Titolare del Trattamento
Per la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
(dott. Diego Angelini)

Per la CCIAA di Pordenone-Udine
(dott.ssa Maria Lucia Pilutti)

Per la CCIAA Venezia Giulia
(dott. Pierluigi Medeot)

Dato atto che la sottoscrizione del presente contratto vale come accettazione formale e sostanziale di tutte le clausole dell'accordo, il Responsabile del trattamento dichiara altresì di accettare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e dell'art. 1342 Cod. Civ., le seguenti clausole: Art. 4 (Obblighi del Responsabile), Art. 6 (Ricorso a sub-responsabili del trattamento), Art.9 (Notifica di un data breach), Art. 13 (Manleva) Art. 15 (Foro competente e legge applicabile), Art. 16 (Disposizioni finali).

Per accettazione
Il Responsabile del Trattamento

Per la CCIAA di Pordenone-Udine
(dott.ssa Maria Lucia Pilutti)

Per la CCIAA Venezia Giulia
(dott. Pierluigi Medeot)